

Sentenza dell'8 maggio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Un contratto che preveda quale suo oggetto la realizzazione di un video promozionale ricomprende tutte le attività, a carattere tecnico, necessarie per l'esecuzione del video, ivi inclusa l'attività di regia.

La distinzione tra “regia operativa” e “diritti di regia” non è rilevante se si ha riguardo al contesto fattuale: considerata la natura dell'attività prestata, la finalità promozionale e le caratteristiche della committente, può presumersi che il corrispettivo pagato per la realizzazione di un video promozionale includa ogni voce economica riguardante l'esecuzione tecnica del video, anche a titolo di (eventuale) compenso autoriale.

L'attività di presentatore è prestazione estranea, sotto il profilo oggettivo, all'attività di realizzazione di un video promozionale giacché richiede competenze professionali di natura diversa, e pertanto da retribuirsi separatamente alle attività connaturate alla realizzazione di un video promozionale.

Principi espressi nel decidere una controversia avente ad oggetto il mancato pagamento dei diritti di regia e del compenso per l'attività di presentatore di un professionista operante nel settore della regia di spot televisivi nonché del compenso per l'attività di “presentatore” eseguita dallo stesso.

[Sent. 8.5.2020Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)